

I ragazzini sono tutti uguali. Perché i loro diritti no?

CITTADINANZA

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancisce il diritto di ciascun minorenne "ad essere registrato immediatamente alla nascita, ad avere un nome, **ad acquisire una cittadinanza** e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da essi. Gli Stati parte devono vigilare affinché questi diritti siano attuati in conformità con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi che derivano loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se a ciò non si provvedesse, il minore verrebbe a trovarsi apolide" (Art.7).

Il diritto internazionale ed europeo sta gradualmente prendendo in esame quelle differenze di trattamento legate alla provenienza e/o nazionalità delle persone al fine di scongiurare il rischio che trattamenti differenti previsti in base al possesso o meno della cittadinanza possano nascondere forme di **discriminazione indiretta**, utilizzando la questione della cittadinanza per toccare invece altri terreni di distinzione proibiti dal diritto europeo e internazionale¹. **La legge che in Italia disciplina l'acquisto della cittadinanza è la L.91 del 1992** (e successive modifiche/integrazioni) i cui principi fondamentali possono essere così riassunti²:

- Trasmissibilità della cittadinanza **ius sanguinis**, ovvero per nascita da padre o madre cittadini italiani o, in caso di minore età, per acquisto della cittadinanza italiana da parte di genitore convivente (Artt. 1 e 2);
- Acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio italiano (**ius soli**) limitato ad alcuni casi (se i genitori sono ignoti o apolide o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza o se il figlio di ignoti è trovato sul territorio della Repubblica e non venga provato il possesso di altra cittadinanza);
- Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia, a determinate condizioni (Artt. 4, 5 e 9);
- Possibilità di mantenere la doppia cittadinanza (Art.11).

Relativamente alla **condizione dei minori di origine straniera**, se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minorenne con essi convivente lo diventa. **Se il minorenne nasce in Italia da genitori non cit-**

tadini, ma regolarmente residenti, non acquista automaticamente la cittadinanza ma sarà titolare di un permesso di soggiorno temporaneo che, rinnovato dai familiari, garantisce i diritti sociali (all'istruzione, alla salute, ecc.) e la libera circolazione in area Schengen, ma non permette al minore, ad es., di viaggiare all'estero nella fase di rilascio e rinnovo, così come di iscriversi a sport agonistici. **I minorenni nati in Italia da genitori stranieri possono richiedere la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni, ma hanno solo un anno di tempo per provvedere e in ogni caso devono dimostrare di aver vissuto fino a quel momento con continuità sul territorio italiano.**

La permanenza sul territorio italiano del minorenne di origine straniera non in possesso della cittadinanza può essere peraltro compromessa e interrotta in qualunque momento da vicende quali la perdita del lavoro dei genitori, dalla diminuzione del reddito o dalla risoluzione di un contratto di affitto, poiché al loro verificarsi i genitori devono rientrare al Paese di origine. Ad ogni modo, anche da adulti il mancato possesso della cittadinanza compromette il diritto della persona di vivere una vita piena; ad es., una volta maggiorenni, non ci si può iscrivere agli albi professionali per lo svolgimento di determinate professioni.

L'UNICEF Italia si unisce al coro di voci che si è alzato per sollecitare una riforma della legge 91/1992 e auspica che tale riforma sia orientata ai principi di superiore interesse del minorenne e di non discriminazione alla base della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

www.unicef.it/iocometu

¹"Connessioni tra le migrazioni e le discriminazioni", Rapporto curato per la Commissione Europea dal Network Europeo di esperti legali nel campo della non discriminazione", 2009.

² Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Guida aggiornata sulla cittadinanza.